



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo



Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione
attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Regolamento del Centro di Ateneo "Ingenium"
(Centro di Ateneo ex art. 61 dello Statuto)

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina finalità, composizione, organizzazione e modalità di funzionamento del Centro di Ateneo "INGENIUM" (di seguito, "Centro INGENIUM"), istituito ai sensi dello Statuto di Ateneo.
2. Il Centro INGENIUM sostiene e integra, sul piano scientifico-organizzativo, le attività dell'Alleanza Europea INGENIUM presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (Ud'A), in coerenza con i principi, gli obiettivi e le attività dell'Alleanza stessa.
3. Il Centro è istituito ai sensi dell'art.61 dello Statuto di Ateneo ed è disciplinato dal presente Regolamento adottato con delibera degli Organi competenti.
4. Il Centro ha sede presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Art.2 - Finalità

1. Il Centro promuove attività di didattica, ricerca e terza missione, con priorità alla dimensione internazionale e ad approcci transdisciplinari.
2. In coerenza con gli obiettivi dell'Alleanza Europea INGENIUM, il Centro:
 - a) favorisce la mobilità internazionale di studenti e personale Ud'A e lo sviluppo condiviso di programmi di studio, percorsi formativi innovativi, microcredenziali, joint/double degree, ecosistemi di dottorato e master;
 - b) promuove la ricerca congiunta, la partecipazione a bandi nazionali ed europei, la costituzione di reti interdisciplinari e internazionali e la realizzazione di pubblicazioni e attività scientifiche collaborative;
 - c) sostiene iniziative di cooperazione istituzionale, trasferimento tecnologico, innovazione, imprenditorialità, public engagement e valorizzazione della ricerca, in linea con le priorità UE, l'Agenda 2030 e i principi delle European Universities Initiatives;
 - d) promuove ecosistemi europei integrati per la formazione, la ricerca e l'innovazione, anche attraverso piattaforme digitali collaborative e il coinvolgimento di università, imprese, enti pubblici e stakeholder territoriali;
 - e) svolge ogni altra attività funzionale al raggiungimento delle proprie finalità.

Art.3 - Soggetti proponenti e aderenti

1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo, partecipano alla costituzione del Centro i seguenti Dipartimenti:
 - Dipartimento di Architettura
 - Dipartimento di Economia
 - Dipartimento di Economia Aziendale
 - Dipartimento di Farmacia
 - Dipartimento di Ingegneria e Geologia
 - Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali
 - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
 - Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento
 - Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche
 - Dipartimento di Psicologia
 - Dipartimento di Scienze
 - Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali
 - Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
 - Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche
 - Dipartimento di Studi Socio-Economici, Gestionali e Statistici

- Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria

2. Possono aderire successivamente altri Dipartimenti mediante delibera del proprio Consiglio assunta a maggioranza assoluta dei componenti, corredata da evidenze di congruenza con le finalità del Centro e sottoposta all'approvazione della Giunta. Trascorso un anno accademico dalla costituzione del Centro o dall'adesione, il recesso di un Dipartimento avviene mediante motivata delibera del proprio Consiglio, assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Possono affiliarsi individualmente al Centro docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che svolgano attività coerenti con le sue finalità, secondo modalità definite dalla Giunta. La Giunta può segnalare al Dipartimento di afferenza i casi di prolungata inattività degli affiliati.

4. Nelle pubblicazioni scientifiche realizzate con partner INGENIUM e con risorse del Centro è consentita la doppia affiliazione al Centro unitamente a quella dipartimentale.

5. Ai fini del presente Regolamento, per cooperazione internazionale si intende qualsiasi attività svolta con istituzioni estere, con priorità, ma non esclusivamente, ai partner dell'Alleanza INGENIUM e alle reti promosse dall'Unione Europea nell'ambito delle European Universities Initiatives.

Art.4 - Organi

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore o la Direttrice;
- b) la Giunta;

2. È istituito altresì il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), organismo consultivo del Centro, disciplinato dall'art.11.

Art.5 - Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro si svolge nel rispetto dei regolamenti di Ateneo vigenti. Il Direttore o la Direttrice del Centro INGENIUM coordina la gestione amministrativo-contabile, avvalendosi del supporto del Responsabile amministrativo e del personale tecnico-amministrativo.

Art.6 - Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre di:

- a) risorse erogate da Dipartimenti proponenti/aderenti;
- b) risorse da progetti di ricerca nazionali/internazionali;
- c) risorse da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- d) elargizioni liberali e donazioni, nel rispetto della normativa vigente;
- e) risorse assegnate dall'Amministrazione centrale di Ateneo;
- f) eventuale dotazione deliberata dal C.d.A. di Ateneo ai sensi dell'art.61 dello Statuto.

2. Nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo di volta in volta vigenti, le qualifiche di Direttore o Direttrice e di componente della Giunta non danno diritto, in quanto tali, a compensi aggiuntivi, salvo che disposizioni successive prevedano diversamente. Il Centro può riconoscere compensi, premialità o indennità per lo svolgimento di specifiche attività o incarichi ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali connesse a dette cariche, a valere sui fondi del Centro stesso, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

Art.7 - Direttore del Centro INGENIUM

1. Il Direttore o la Direttrice è nominato o nominata con Decreto Rettorale, su proposta della Giunta del Centro INGENIUM adottata a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori e le professoresse di ruolo a tempo pieno componenti della Giunta che abbiano svolto un ruolo attivo nell'ambito dell'Alleanza INGENIUM per almeno tre anni, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 comma 2 del Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo e abbiano competenze coerenti con gli ambiti di attività del Centro.

2. Il mandato del Direttore o della Direttrice ha durata di tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore o la Direttrice può designare un Vicedirettore o una Vicedirettrice, scelto o scelta tra il personale docente di ruolo a tempo pieno componente della Giunta. Il Vicedirettore o la Vicedirettrice decade automaticamente alla cessazione del mandato del Direttore o della Direttrice.

4. La carica di Direttore o Direttrice è incompatibile con quella di: Presidente di Scuola; Direttore o Direttrice di Dipartimento o di altro Centro, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

Art.8 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore o la Direttrice:

- a) coordina il funzionamento del Centro e sovrintende all’attuazione delle attività istituzionali e operative, in coerenza con gli indirizzi strategici definiti dagli Organi di Ateneo; si raccorda con il Delegato o la Delegata del Rettore per INGENIUM per le questioni afferenti all’Alleanza;
- b) convoca e presiede la Giunta e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) predispone il piano annuale delle attività e la relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre all’approvazione della Giunta;
- d) promuove, di concerto con la Giunta, il coordinamento delle attività del Centro;
- e) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
- f) vigila, nell’ambito del Centro, sull’osservanza delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice etico e deontologico di Ateneo.

Art.9 - Giunta del Centro INGENIUM

1. La Giunta svolge funzioni deliberative, operative e di coordinamento delle attività del Centro.

2. La Giunta è composta dal Direttore o dalla Direttrice e da un rappresentante o una rappresentante per ciascun Dipartimento afferente, individuato o individuata tra i docenti di ruolo a tempo pieno. Il rappresentante o la rappresentante del Dipartimento può coincidere con il referente INGENIUM del medesimo Dipartimento. Il Delegato o la Delegata del Rettore per INGENIUM partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, salvo che sia già componente della Giunta in qualità di rappresentante dipartimentale o di Direttore o Direttrice. L’eventuale Vicedirettore o Vicedirettrice, scelto o scelta tra i componenti della Giunta ai sensi dell’art.7 ne fa parte nella qualità in cui è stato o è stata designata. I componenti e le componenti della Giunta devono possedere i requisiti previsti dall’art.4 comma 2 del Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo e un profilo coerente con la missione e gli ambiti di attività del Centro.

3. La Giunta approva il piano annuale delle attività, coordina l’attuazione delle iniziative del Centro e supporta il monitoraggio delle attività operative.

4. La Giunta è convocata dal Direttore o dalla Direttrice almeno tre volte l’anno o, in via straordinaria, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti. Per le modalità di convocazione, costituzione e deliberazione si applicano le disposizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica. Di ogni seduta è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente o da una componente della Giunta, individuato o individuata dal Direttore o dalla Direttrice all’apertura di ciascuna seduta.

5. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto e su invito del Direttore o della Direttrice, esperti ed esperte, nonché responsabili di attività o progetti del Centro.

Art.10 - Compiti della Giunta

1. La Giunta:

- a) elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il Direttore o la Direttrice, individuato o individuata tra i professori e le professoresse di ruolo a tempo pieno appartenenti alla Giunta, che abbiano svolto un ruolo attivo all’interno dell’Alleanza INGENIUM per almeno tre anni, siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.4 comma 2 del Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo e abbiano competenze coerenti con gli ambiti del Centro;

- b) approva il piano annuale delle attività proposto dal Direttore o dalla Direttrice del Centro INGENIUM;
 - c) coadiuva il Direttore o la Direttrice nell’elaborazione del piano di utilizzazione dei fondi, delle attrezzature e degli spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
 - d) definisce le linee strategiche del Centro;
 - e) approva le partnership nazionali e internazionali con istituzioni operanti negli ambiti rientranti negli scopi del Centro, nei limiti delle competenze attribuite al Centro e fatto salvo quanto riservato agli Organi di Ateneo;
 - f) approva, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo i regolamenti vigenti;
 - g) approva le domande di adesione dei Dipartimenti e le affiliazioni individuali;
 - h) approva la relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore o dalla Direttrice, e ne dispone la trasmissione agli Organi competenti;
 - i) definisce le modalità di affiliazione individuale di cui all’art.3.
2. Su proposta del Direttore o della Direttrice, la Giunta può nominare Consulenti del Centro INGENIUM, con esperienza nell’ambito delle alleanze europee, anche esterni ai ruoli dell’Ateneo, chiamati a fornire consulenza su specifici temi di rilevanza per le attività del Centro con oneri che non gravino sull’Amministrazione. Il contributo di studiosi e studiose di chiara fama, riuniti anche nella forma di Advisory Board, può essere richiesto per attività di consulenza su aspetti strategici di rilievo per il Centro INGENIUM.

Art.11 - Comitato Tecnico-Scientifico

- 1. Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) è organismo consultivo del Centro INGENIUM con funzioni di indirizzo scientifico e di valutazione della qualità delle attività del Centro.
- 2. La composizione, le modalità di nomina, la durata e i compiti del CTS sono definiti con apposita delibera della Giunta, nel rispetto del presente Regolamento.
- 3. Il CTS si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocato straordinariamente su richiesta del Direttore o della Direttrice, ovvero della Giunta.

Art.12 - Spazi del Centro INGENIUM

- 1. L’assegnazione e l’uso degli spazi e l’accesso alle attrezzature sono valutati dal Direttore o dalla Direttrice e dalla Giunta del Centro INGENIUM, secondo criteri di equilibrio e partecipazione attiva agli obiettivi del Centro.
- 2. Le attività in conto terzi possono beneficiare di spazi nei limiti della capacità disponibile del Centro.
- 3. Il mancato utilizzo di spazi o attrezzature per oltre tre mesi consecutivi è oggetto di valutazione da parte della Giunta e può comportare la riassegnazione delle risorse.

Art.13 - Attività in conto terzi

- 1. Il Centro può svolgere attività in regime di conto terzi, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo sulla disciplina delle attività per conto terzi e sulla ripartizione dei proventi.

Art.14 - Alta formazione

- 1. Presso il Centro possono essere promossi, attivati e/o ospitati corsi di formazione, master di I e II livello, corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché iniziative in modalità blended, anche in sinergia con partner internazionali.
- 2. Il Centro può inoltre contribuire alla progettazione e al coordinamento di percorsi formativi riconducibili ai tre cicli del Processo di Bologna, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e delle competenze degli Organi accademici.

Art.15 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione

- 1. I componenti degli organi del Centro e del CTS, gli affiliati e le affiliate e i responsabili e le responsabili di attività e progetti sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, indipendenza

e integrità previsti dalla normativa vigente, dal Codice etico e dal Codice di comportamento dell’Ateneo.

2. Costituisce conflitto di interessi qualsiasi situazione, anche potenziale, nella quale l’interesse personale, professionale, economico o istituzionale di un soggetto possa interferire con l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite nell’ambito del Centro; a tal fine potrà farsi riferimento alle fattispecie di cui all’art.6 *bis* della L. n.241/1990.

3. Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ovvero ritenga che tale situazione possa configurarsi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Direttore o alla Direttrice del Centro. Qualora il conflitto riguardi il Direttore o la Direttrice, la comunicazione è resa alla Giunta.

4.Nei casi di conflitto di interessi, il soggetto interessato si astiene dalla partecipazione alla discussione e alla votazione delle deliberazioni o decisioni concernenti la materia rispetto alla quale sussiste il conflitto. L’astensione è riportata nel verbale della seduta.

5.La Giunta valuta le situazioni segnalate e adotta, ove necessario, le misure idonee a prevenire possibili pregiudizi all’imparzialità e al buon andamento delle attività del Centro.

6.Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente, dal Codice etico e dal Codice di comportamento dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.

Art.16 - Verifiche sulle attività del Centro INGENIUM

1.L’attività del Centro INGENIUM sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne chiede lo scioglimento ai sensi dell’art.17, lett. c).

2.Il Centro predispone annualmente una Relazione da inviare al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - Scioglimento del Centro

1.Lo scioglimento del Centro INGENIUM è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del C.d.A., sentito il Senato Accademico, quando:

- a) sia richiesto dalla Giunta del Centro INGENIUM con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
- b) venga meno il numero minimo di tre Dipartimenti aderenti per almeno un anno solare consecutivo;
- c) sia accertata dal Nucleo di Valutazione una prolungata inattività del Centro.

Art.18 - Disposizioni transitorie e finali

1.Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.

2.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto di Ateneo, del Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto e degli altri regolamenti di Ateneo vigenti.